

REGOLAMENTO

DOTTORATO IN SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA

Presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università di Perugia (in seguito semplicemente Dipartimento) è istituito, a partire dal XXIX ciclo, il dottorato di ricerca in "Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia" (in seguito semplicemente Dottorato) ai sensi del DM 45/2013. Le aree scientifiche interessate sono: Scienze Fisiche e Scienze Geologiche. Il Dottorato si articola in due curricula: Scienze Fisiche e Scienze Geologiche.

Art 1 - Organi

Sono Organi del Dottorato il collegio docenti e il coordinatore.

Il Collegio docenti è costituito, a norma del Decreto Ministeriale citato, da almeno 16 membri scelti tra il personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento. Il collegio stesso può essere integrato da altro personale di ricerca universitario o di Enti di ricerca, italiani o stranieri, che abbiano attive collaborazioni con il Dipartimento. Per agevolare la sinergia con il Dipartimento, il Collegio è integrato dal Direttore dello stesso in funzione consultiva.

Oltre ai docenti, del collegio fanno parte due rappresentanti dei dottorandi eletti dagli stessi in una seduta del collegio indetta all'inizio dell'anno accademico. L'elettorato attivo e passivo spetta ai dottorandi iscritti ai cicli attivi, in regola con i contributi e con i doveri previsti dall'attività didattica e scientifica. Ogni rappresentante termina il proprio mandato al momento del sostenimento dell'esame finale, salvo revoca motivata dagli aventi diritto, esercitata a maggioranza assoluta. Ogniqualevolta un delegato cessa le sue funzioni, i dottorandi provvedono all'elezione di un sostituto.

Al suo interno il collegio docenti elegge, a maggioranza qualificata, un Coordinatore che convoca e presiede le riunioni del collegio ed inoltre coordina l'attività e i rapporti con gli studenti. Il Coordinatore è un professore di ruolo di prima o seconda fascia. La nomina e la sostituzione del Coordinatore sono ratificate dal Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del Corso di Dottorato.

Il Collegio nomina un Referente per ciascuno dei due curricula, con il compito di organizzare e coordinare le relative attività formative.

Il collegio docenti si riunisce almeno 4 volte l'anno in forma plenaria, ma in casi di necessità può svolgere altre riunioni (anche in forma telematica) per problemi urgenti o per richiesta di un terzo dei suoi membri.

Il collegio stesso riferisce al Dipartimento, almeno una volta l'anno, sui risultati e le prospettive dell'attività, nonché sui lavori di presentazione delle richieste per l'attivazione dei cicli successivi.

Art 2 - Accesso al Dottorato

Per accedere al Dottorato è necessario il possesso di una Laurea Magistrale o equivalente (giudicata tale da delibera del Collegio dei Docenti a maggioranza dei suoi membri), anche rilasciata da istituzioni non italiane. Le prove d'esame per l'accesso al Dottorato sono basate sulla valutazione dei titoli scientifici e didattici e su un colloquio orale pubblico che riguarderà

principalmente argomenti riconducibili agli ambiti delle scienze fisiche o geologiche, e nel quale il candidato dovrà anche esporre un proprio programma di ricerca. e. I titoli valutabili saranno determinati dalla commissione esaminatrice in una riunione preliminare, da tenersi prima dell'apertura delle buste con i documenti e i curricula presentati dai candidati. Sulla modalità di presentazione delle domande e dei titoli valgono le regole generali stabilite dall'Ateneo di Perugia per le selezioni pubbliche.

La procedura di selezione sarà svolta mediante valutazione dei titoli e colloquio (con votazione espressa in sessantesimi: 30+30).

Il punteggio minimo conseguito sui titoli per accedere al colloquio orale sarà di 18/30. Nel punteggio, 10 punti al massimo su 30 saranno destinati a titoli scientifici e professionali e 20 su 30 al massimo saranno destinati alla qualità del lavoro di tesi di laurea, al voto di laurea ottenuto e all'eventuale lode.

Il colloquio si riterrà superato se sarà stato conseguito per esso un punteggio minimo di 21/30. Del colloquio fa parte integrante la verifica della conoscenza della lingua Inglese. Questa verifica è condizione necessaria al superamento della prova; se positiva, essa comunque non contribuisce a determinare il punteggio finale.

Le modalità di accesso al corso per l'eventuale quota di posti riservata a studenti laureati in università estere e a borsisti e/o assegnisti di Stati esteri sono uguali a quelle previste per tutti i candidati.

Le modalità di accesso al corso per l'eventuale quota di posti riservata a borsisti e/o assegnisti di specifici programmi di mobilità internazionale sono così differenziate, come previsto nel regolamento di Ateneo art. 15, comma 10: la commissione esaminatrice ratifica l'ammissione al dottorato sulla base di selezioni già espletate per posti di mobilità internazionale.

Art 3 - Diritti e doveri dei dottorandi

I dottorandi dovranno svolgere l'attività formativa, basata anche su corsi frontali proposti dal collegio, per un totale di almeno 15 CFU.

Di questi, 3 CFU saranno conseguiti con la partecipazione assidua (almeno il 50% di presenze) alle attività seminariali proposte dal collegio dei docenti.

Un numero di crediti compreso tra 3 e 6 CFU dovrà essere conseguito in corsi interdisciplinari offerti dall'Ateneo o dal Dottorato, scuole di formazione esterna o simili, giudicati congrui dal collegio, comunque non riguardanti il settore scientifico specifico nel quale il dottorando svolge la sua ricerca.

I restanti crediti dovranno essere conseguiti preferibilmente nel proprio settore di attività, anche mediante la partecipazione a scuole di formazione esterna di alta qualificazione, su proposta del dottorando e previo parere favorevole del relatore della tesi e del collegio docenti.

Ogni anno il collegio docenti offre una variegata attività didattica mediante corsi frontali, tra i quali i dottorandi sceglieranno il proprio percorso formativo in accordo col collegio e il relatore della tesi.

Ogni anno, nel mese di Ottobre, i dottorandi sono tenuti a presentare una sintesi della loro attività e un aggiornamento sullo stato di avanzamento della ricerca per la tesi finale, al collegio dei docenti. Il superamento della prova interna è indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo o per la presentazione della dissertazione finale alla commissione esterna selezionata dal collegio.

I dottorandi avranno diritto:

- 1) ad essere seguiti da un tutore;
- 2) alla sospensione della frequenza in caso di maternità o malattia;
- 3) ad essere ospitati nel Dipartimento con adeguate strutture a disposizione per svolgere il proprio lavoro.

Art 4 – Prova finale e conseguimento del titolo

Entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di Corso i Dottorandi devono depositare la tesi, firmata dal Coordinatore del Corso e dal tutor, presso il Dipartimento. La tesi può essere redatta e discussa in lingua italiana o inglese, o in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Alla tesi è allegata una relazione del Dottorando e del docente o dei docenti tutor sulle attività svolte durante il Corso di Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni effettuate.

Il Collegio dei Docenti esprime un giudizio sull'attività complessiva di ogni Dottorando che vale sia come presentazione alla Commissione giudicatrice finale, sia come valutazione dello svolgimento dell'attività formativa del Corso, in riferimento agli obiettivi prefissati.

La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università degli Studi di Perugia e agli eventuali Atenei od enti convenzionati o consorziati. Il dottorando presenta la tesi al Collegio dei Docenti, che la invia ai valutatori entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di Corso. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 dicembre successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei Docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

Il Collegio dei Docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Direttore del Dipartimento la composizione della Commissione di esame finale. La commissione è composta da tre membri italiani o stranieri, scelti tra professori universitari. Almeno due membri devono appartenere a università italiane o estere non formalmente coinvolte nel Corso di Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. Non può far parte della commissione il tutor di uno dei candidati. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a

strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, di particolare competenza documentata sull'argomento della tesi.

Art 5 - Dottorati in Convenzione e rapporti con altri atenei

I corsi del dottorato sono attivati dall'Università di Perugia, eventualmente anche in consorzio con altre Università e/o in convenzione con soggetti pubblici e privati, secondo le regole stabilite dal DM45 dell'8 Febbraio 2013 e successive eventuali modificazioni.

Il Dottorato potrà provvedere a stipulare accordi bi- o multi-laterali con Università italiane e straniere aventi per oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi. Ciò comporterà la stesura, da parte di dottorandi interessati, di dissertazioni sotto il coordinamento congiunto di un docente dell'Ateneo di Perugia e uno di altra Università. Il titolo, conseguito con un unico esame finale, potrà essere riconosciuto da entrambi gli Atenei coinvolti, mediante accordi redatti secondo le regole in vigore.

Art. 6 - Norme finali

Per tutto quanto non qui specificato o modificato si rimanda al regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli studi di Perugia emanato con D.R. 1548 del 07.08.2013.